





Reporto 20 m Li old 11-01-

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore - Prof. Tiziano Caruso



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA NEL SETTORE DELL'ORTICOLTURA PER LA VALUTAZIONE DI SOSTANZE BIOSTIMOLANTI PER LA COLTIVAZIONE DI LATTUGA E/O ALTRE COLTURE IN REGIME DI STRESS IDRICO

#### TRA

L'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (di seguito denominato semplicemente E.S.A. o Ente) C.F. 80020830826 - P. IVA 00760140822 con sede in Palermo Viale Della Libertà n. 203, 90143 rappresentato dal Dott. Dario Cartabellotta, nato a Palermo il 14.09.1969, C.F. CRTDRA69P14G273F in persona del Direttore generale pro-tempore e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

Il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (di seguito denominato Dipartimento SAAF) dell'Università degli studi di Palermo, con sede in Palermo Viale delle Scienze Edificio 4. C.F. n. 80023730825, P.I. 00605880822, rappresentato dal Prof. Tiziano Caruso, nato a Palermo il 7 marzo 1955 nella qualità di Direttore pro tempore e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento

#### Premesso che:

- con D.R. n. 1589/2021 del 01.04.2021 Prot. n. 35299 è stato emanato il "Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali.
- che ESA svolge attività nel settore dell'orticoltura di pieno campo e di ambiente protetto;
- che il Dipartimento SAAF e l'Azienda hanno manifestato nel corso di pregressi contatti e interlocuzioni l'interesse a svolgere una collaborazione scientifica nel settore dell'orticoltura di pieno campo e di ambiente protetto e al fine di svolgere, nell'ambito della propria attività, iniziative di sviluppo inerenti il settore delle colture ortive di pieno campo e protette.

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse.

Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

DIPARTIMENTO SAAL

Viale delle Scienze -- Edificio 4 Ingr. B 90128 Palermo Poirezione Tel. 091 23861250 – Fax 091 484035 e-mail direttore sas futura el Responsabile Amministrativo Dott. Giovanni Rizzuto Tel. 091 23897200 egiovanni rizzuro@unipa.it

PEC dipartimento saaf@cert.unipa.it







DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore - Prof. Tiziano Caruso

## ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità.

Con il presente contratto e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente iniziative di sviluppo inerenti il settore delle colture ortive di pieno campo e protette. Pertanto, la finalità delle attività che verranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione scientifica tra le Parti sarà quello di mettere a punto tecniche di coltivazione innovative per il miglioramento degli aspetti produttivi, nutrizionali e funzionali della lattuga quando sottoposta a condizioni di stress idrico.

## ARTICOLO 3 – Attività e impegni reciproci.

L'ESA si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari per la realizzazione delle prove, compatibilmente con le esigenze produttive della stessa. Sono a carico dell'ESA le spese di ordinaria gestione degli spazi impiegati nelle diverse ricerche (luce, acqua, attrezzature agricole etc.). D'altra parte, il Dipartimento SAAF si impegna a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente l'oggetto del presente accordo, mettendo a disposizione i propri laboratori, il proprio personale e le proprie strutture.

Il presente accordo s'intenderà risolto nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Nessun onere economico sarà in ogni caso imputato al Dipartimento SAAF nell'ambito e in ragione della presente attività di ricerca.

## ARTICOLO 4 - Condizioni economiche.

L'ESA si impegna a coprire tutte le spese correlata alla realizzazione e gestione dei campi sperimentali.

# ARTICOLO 5 - Responsabile Scientifico / Referente.

Il Responsabile Scientifico dell'attività oggetto del presente accordo per il Dipartimento SAAF è individuato nella persona del Dott. Leo Sabatino.

Per l'ESA, il Responsabile è individuato nella persona del Dott. Gioacchino Capodici.

## ARTICOLO 6 - Divulgazione e utilizzazione dei risultati.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente accordo.

PEC: servizio.sviluppo@pec entesviluppoagricolo it

Via Libertà 203 - 90143 Palermo





# UNIVERSITÀ



#### DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore - Prof. Tiziano Caruso

**DIREZIONE GENERALE** 

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni o esposizioni attraverso singoli atti e accordi esecutivi.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo e delle successive intese che ne deriveranno.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. L'eventuale utilizzo straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, qualora compatibile con l'immagine e la mission dell'Ateneo, dovrà esser regolato da specifici accordi, previamente approvati dagli organi universitari competenti.

#### ARTICOLO 7 – Proprietà intellettuale.

Si applicano le disposizioni previste dalla normativa generale e universitaria vigente in materia.

La proprietà dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività convenute è riservata di norma all'Università degli Studi di Palermo, salva diversa pattuizione contenuta in separati accordi, in funzione delle condizioni dell'accordo e della rilevanza dell'apporto di ciascuno dei Contraenti.

#### ARTICOLO 8 - Decorrenza, durata, recesso e risoluzione. Modifiche contrattuali.

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell'ultima sottoscrizione. La durata è convenuta in mesi (12) e non è tacitamente rinnovabile. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 1 mese. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. L'accordo potrà anche essere risolto consensualmente.

L'eventuale scioglimento anticipato rispetto la scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti solo per l'avvenire.

Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa

PEC servizio sviluppo@pec entesviluppoagricolo it









DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore - Prof. Tiziano Caruso

sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

# ARTICOLO 9 - Tutela della salute e sicurezza. Coperture assicurative.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

## ARTICOLO 10 – Trattamento dati personali.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.

Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al D. Lgs. n. 101/2018 che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR - General Data Protection Regulation) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

# ARTICOLO 11 - Disciplina delle controversie.

Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla







DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore - Prof. Tiziano Caruso

validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente accordo.

Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

#### ARTICOLO 12 - Oneri fiscali.

Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 allegato b) art. 16 e al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131.

In particolare, il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo, redatto in una sola copia, sono a carico della Parte richiedente.

## ARTICOLO 13 - Norme applicabili.

Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

E.S.A.

Il Direttore generale

(Dott. Dario Cartabellotta)

Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e

Forestali (SAAF)

*Il Direttore* 

(Prof. Tiziano Caruso)

APPROVATO DALL'ESA CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 270 DEL 15/10/2021

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

N. .... DEL ......